



COMUNE
DI PIACENZA

Ordinanza n. 398 del 26-05-2026

OGGETTO: VIA ARATA - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE (DAL 08/06/2026 AL 03/07/2026).

**Servizio: Servizio Mobilità e Infrastrutture
IL DIRIGENTE**

PREMESSO

- che il legale rappresentante della Parrocchia San Giuseppe Operaio, ha comunicato, con nota P.G. n° 48634 del 13/03/2026, che dal giorno 08/06/2026 al giorno 03/07/2026 si svolgerà il GREST parrocchiale;
- che per garantire la sicurezza dei bambini sarà necessario inibire la circolazione in via Arata, nel tratto compreso fra l'intersezione stradale formata con via Ottolenghi e il limite della proprietà della Parrocchia.

VISTI

- gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA";
- l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000 n°267 ed in particolare il comma 5;
- il Decreto Sindacale P.G. n. 197355 del 27/11/2025.

CONSIDERATO

- che sono stati individuati idonei percorsi alternativi per i veicoli interessati dal presente provvedimento;
- che pertanto risulta necessario adottare un provvedimento che disciplini la circolazione atto a tutelare la sicurezza dei partecipanti all'iniziativa.

ORDINA

dalle ore **07:30** alle ore **17:00**, dal lunedì al venerdì, dal giorno **08/06/2026** al giorno **03/07/2026**,

in via **ARATA**, nel tratto compreso fra l'intersezione stradale formata con via Ottolenghi e il limite della proprietà della Parrocchia:

- l'istituzione del **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE**;
- l'istituzione del **DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE con rimozione forzata** su entrambi i lati della carreggiata.

I tratti interessati dai divieti verranno resi manifesti mediante l'apposizione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento; i segnali relativi ai divieti di sosta dovranno essere collocati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito; verranno quindi restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

E' fatto obbligo agli organizzatori di provvedere:

- alla chiusura al transito del tratto di strada interessata dall'iniziativa;
- alla comunicazione dei provvedimenti ai residenti del tratto interessato.
- alla costante manutenzione della segnaletica stradale, fornita e posata a cura dell' U.O. Viabilità;
- a rimuovere, al termine degli eventi, tutta la segnaletica stradale posta temporaneamente in opera ed a ripristinare la segnaletica permanente preesistente eventualmente rimossa;
- a disporre personale nei punti ove sono collocati i segnali stradali affinché venga attuata un'accurata sorveglianza atta ad evitare che possa essere rimossa la segnaletica prevista e sia provveduto ad un pronto ripristino della stessa qualora venga abbattuta anche per cause accidentali.

SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESSE LE PRECEDENTI ORDINANZE NELLE PARTI IN CONTRASTO CON LA PRESENTE.

RENDE NOTO

- che ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge n.241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il Servizio Mobilità e Infrastrutture – unità operativa Viabilità, via Manzoni 7;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010;
o, in alternativa
 - ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata:
 - AI CORPO DI POLIZIA LOCALE;
 - Alla Parrocchia San Giuseppe Operaio;
 - Il presente atto viene pubblicato on-line all'Albo Pretorio Comunale;
- DI ATTESTARE, visti i presupposti di fatto del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel dando altresì atto, come risulta dalla scheda seguente dell'assenza di conflitto d'interesse in qualità di responsabile del procedimento.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DI EVENTUALI IPOTESI DI CONFLITTO D'INTERESSE				
PUNTI DI CONTROLLO				
Verificare la sussistenza della singola fattispecie		Si	No	Note
1	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990	X		
2	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013	X		
3	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013	X		
4	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013	X		
5	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		
6	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		
7	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 14 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	X		

Piacenza, 26-05-2026

Sottoscritta da
ROBERTA GADDA

Documento firmato digitalmente